



CITTÀ DI JESOLO

SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 140 DEL 28/07/2026**

OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE SU VIA DANTE ALIGHIERI - INDIVIDUAZIONE ED ISTITUZIONE DI N. 5 AREE DEDICATE ALLA SOSTA DI VELOCIPEDI A DUE RUOTE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso

- che via Dante Alighieri è strada a carreggiata singola e a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;
- che sul margine nord del tronco stradale di via Dante Alighieri compreso tra le intersezioni con le vie G. Mameli e Dalmazia, nonché sul margine sud del tronco stradale di via Dante Alighieri compreso tra le intersezioni con le vie Dalmazia e Alessandro Manzoni, risultano attualmente tracciati stalli di sosta aventi disposizione parallela rispetto all'asse viario;

Considerato

- che è interesse e dovere di codesta Amministrazione promuovere ed incentivare forme di mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla circolazione dei velocipedi (categoria disciplinata all'art. 50 del D.Lgs. 1992, n. 285), anche attraverso l'individuazione e l'istituzione di adeguati spazi di sosta all'interno dei quali poter posizionare, senza creare intralcio/pericolo per altri utenti, strutture idonee ad consentire lo stazionamento organizzato dei citati veicoli;
- che per l'individuazione degli spazi di cui al punto precedente si è proceduto, in data 10/07/2026, a sopralluogo congiunto in presenza di rappresentanti del Comando di Polizia Locale di Jesolo, dell'Amministrazione comunale, della società partecipata Jesolo Patrimonio s.r.l. e del Comitato di via Dante Alighieri;

- che all'esito del suindicato sopralluogo sono stati individuati, a margine della carreggiata di via Dante Alighieri, n. 5 (cinque) spazi di sosta/stazionamento da destinare esclusivamente ai velocipedi e da ricavarsi, a seguito di conversione del presente, all'interno degli spazi attualmente adibiti alla sosta di autoveicoli;
- che sugli spazi così individuati, al fine di incentivare il posizionamento disciplinato, organizzato ed efficiente dei velocipedi, saranno collocate ed installate idonee strutture (es: rastrelliere) in affiancamento del marciapiede esistente e con orientamento tale da garantire la disposizione perpendicolare, rispetto all'asse stradale, dei citati mezzi;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione, con particolare riferimento all'adeguata segnalazione di ostacoli (strutture e veicoli) posizionati e presenti sulla sede stradale;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 37, 38, 40, 42 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, nonché l'art. 175 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);

O R D I N A

L'istituzione dei seguenti spazi da destinare esclusivamente alla **sosta, fermata** e, in generale, allo **stazionamento dei velocipedi a due ruote**:

- 1) spazio, sul margine nord della carreggiata, **antistante il civ. 3** di via Dante Alighieri da ricavarsi in adiacenza, e in prolungamento verso ovest, dello stallo di sosta attualmente destinato al servizio delle persone con impedita o limitata capacità motoria ai sensi dell'art. 188 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- 2) spazio, sul margine nord della carreggiata, **antistante e ricompreso tra i civ. 43 e 45** da ricavarsi a seguito di soppressione dello stallo di sosta a pagamento attualmente esistente;
- 3) spazio, sul margine nord della carreggiata, **antistante e ricompreso tra i civ. 65 e 71** da ricavarsi a seguito di soppressione dello stallo di sosta a pagamento attualmente esistente;
- 4) spazio, sul margine nord della carreggiata, **antistante il civ. 83/a** da ricavarsi a seguito di soppressione dello stallo di sosta a pagamento attualmente esistente;
- 5) spazio, sul margine sud della carreggiata, **antistante il civ. 84** da ricavarsi a seguito di soppressione dello stallo di sosta a pagamento attualmente esistente.

Che al fine di incentivare il posizionamento disciplinato, organizzato ed efficiente dei velocipedi, sugli stalli individuati al periodo precedente possano essere posizionate e/o installate idonee strutture (rastrelliere, archetti, paline, porta bici ecc.) in affiancamento del marciapiede esistente e con orientamento tale da garantire la disposizione perpendicolare, rispetto all'asse stradale, dei veicoli autorizzati.

Che al fine di segnalare gli ingombri e gli ostacoli sulla sede stradale, determinati dalla presenza di strutture e veicoli in stazionamento, possa provvedersi ad idonea ed adeguata delimitazione e segnalazione dei suindicati spazi tramite:

- individuazione e tracciamento a terra del perimetro e/o della superficie interessata, da effettuarsi anche con colorazioni, schemi segnaletici e pittogrammi specificatamente individuati capaci di risaltare e più efficacemente caratterizzare la destinazione d'uso dell'area;
- installazione di adeguata segnaletica verticale, secondo le finalità e modalità di cui al punto precedente;
- installazione, sui vertici del perimetro dell'area individuata e su ogni altro punto ritenuto opportuno, di idonea, visibile e coerente segnaletica di indicazione di ostacolo, anomalie e punti critici stradali (vedi schemi segnaletici di cui alla Figura II 470 art. 175 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) o altra alla stessa equiparabile per finalità ed efficacia.

Il presente provvedimento assume carattere sperimentale. Gli effetti dello stesso potranno essere revocati, ad assoluta discrezionalità dell'Amministrazione comunale, in qualsiasi momento e con ripristino immediato dello status ex ante.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza che potrà comunque essere integrata e/o modificata a seguito eventuali modifiche del programma.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.